



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 29 maggio 2020

COVID Le regole per il Reddito di Emergenza REM

L'articolo 103 del decreto Rilancio, n. 34/2020.

Riepiloghiamo, sinteticamente quanto previsto dall'articolo **103 del DL 34/2020** in merito al **Reddito di Emergenza (REM)**.

SOGGETTI AI QUALI SPETTA

Nuclei familiari in condizione di necessità economica

REQUISITI

Residenza in Italia verificata sul richiedente del beneficio;

valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, pari a 400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza vista per il RDC fino ad un massimo di 2;

valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 incrementato di euro 5.000 se vi è presenza di disabili;

valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

MISURA

400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al reddito di cittadinanza, fino ad un massimo di 2, **corrispondente a 800 euro**.

INCOMPATIBILITA' DEL REM (riferite all'intero nucleo familiare)

Componenti che percepiscono una delle indennità previste dal Cura Italia

Titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

Titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi visti per la misura;

Percettori di reddito di cittadinanza;

Soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato. Nel calcolo del nucleo familiare beneficiario non tiene conto di tali soggetti.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato, **entro il 30 giugno**, secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le richieste di Rem possono essere presentate presso i CAF, previa stipula di una convenzione con l'INPS, o presso gli istituti di patronato.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, **il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione** di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

